

Informazioni per il cliente e Condizioni generali d'assicurazione

Assicurazione collettiva BonusCard Visa LibertyCard e Visa LibertyCard Plus

Informazioni per il cliente conformi alla LCA

Le seguenti informazioni per la clientela forniscono, in forma comprensibile e concisa, una panoramica sull'identità della società di assicurazione e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione (art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA). Per il contenuto e l'entità dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione, fanno fede esclusivamente le Condizioni generali d'assicurazione (CGA).

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale Wallisellen (Svizzera), di seguito Allianz Assistance, con sede nella Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen. Per quanto riguarda la protezione giuridica l'assicuratore è Dextra Rechtsschutz AG, con sede in Hohlstrasse 556, 8048 Zurigo.

Chi è il contraente dell'assicurazione?

Contraente dell'assicurazione è la Cornèr Banca SA, succursale BonusCard (Zurigo), di seguito denominata BonusCard, con sede in Ohmstrasse 11, 8050 Zurigo.

Quali sono i rischi assicurati e cosa comprende la copertura assicurativa?

I rischi assicurati nell'ambito del contratto d'assicurazione collettivo stipulato con la BonusCard, come pure la portata e le limitazioni della copertura assicurativa, si evincono dal contratto d'assicurazione collettivo e dalle condizioni generali d'assicurazione (CGA). Per orientarsi in merito ai diversi componenti assicurativi, si richiama l'attenzione alla panoramica delle prestazioni assicurative e di servizi definite qui di seguito.

Carte Visa LibertyCard e Visa LibertyCard Plus

Spese d'annullamento prima della partenza

– Assunzione delle spese di annullamento dovute dalla persona assicurata in caso di annullamento del viaggio prenotato a causa di malattia grave, incidente grave, decesso o altro evento indicato come assicurato nelle CGA. In caso di inizio ritardato del viaggio a causa di un evento assicurato, le spese di viaggio supplementari e la parte di soggiorno non utilizzata (al massimo fino all'importo delle spese di annullamento) vengono pagate al posto delle prestazioni precedenti.

Spese di ricerca e recupero

– Assunzione delle spese di ricerca e di recupero se la persona assicurata è considerata scomparsa durante il viaggio all'estero o deve essere salvata da un'emergenza fisica.

Bagagli

– Risarcimento di oggetti portati dalla persona assicurata per uso personale durante il viaggio che vengono danneggiati o distrutti durante il viaggio, o di oggetti consegnati a un'impresa di trasporto per il trasporto che vengono persi o danneggiati durante il trasporto dall'impresa di trasporto.

Protezione giuridica viaggi

– Assunzione di prestazioni di protezione giuridica esclusivamente in relazione a un viaggio privato.

Assicurazione casco bicicletta

– Risarcimento delle spese di riparazione o sostituzione della bicicletta assicurata a seguito di un incidente o di una caduta subita dalla persona assicurata.

Servizio blocco carte clienti

– Blocco delle carte bancarie, postali, di credito e clienti, nonché delle carte SIM, in caso di furto, rapina o smarrimento.

Solo carte Visa LibertyCard Plus

Spese d'annullamento durante il viaggio (interruzione del viaggio)

– Organizzazione e assunzione delle spese per il viaggio di ritorno extra, il viaggio di ritorno temporaneo o il viaggio di proseguimento della persona assicurata in seguito a malattia grave, incidente grave, decesso o aggravamento imprevisto di una malattia cronica di una persona che viaggia con la persona assicurata, di una persona che non viaggia con la persona assicurata e che le è vicina, sostituzione sul posto di lavoro o altro evento indicato come assicurato nelle CGA.

Assistenza

– Organizzazione e assunzione delle spese per il trasferimento all'ospedale più vicino, il rimpatrio assistito in un ospedale del luogo di residenza, il viaggio di ritorno extra senza accompagnamento medico al luogo di residenza, la cura dei figli minori al seguito o la visita al capezzale in seguito a malattia grave, incidente grave o aggravamento imprevisto di una malattia cronica della persona assicurata. Organizzazione e assunzione delle spese di cremazione fuori dal paese di residenza e rimpatrio della bara o dell'urna nell'ultimo luogo di residenza della persona assicurata.

Comfort viaggi (ritardo del viaggio)

– Assunzione dei costi aggiuntivi sostenuti per l'hotel, la riprenotazione e le chiamate telefoniche a causa della cancellazione o di un ritardo di almeno tre ore di un volo o di un treno passeggeri.

Private Medical (costi di sanità)

– Pagamento delle spese mediche per interventi medici d'emergenza per il trattamento di malattie o incidenti dell'assicurato durante il viaggio all'estero. L'assicurazione è intesa come un'assicurazione complementare alle assicurazioni sociali legali (assicurazione malattia, assicurazione infortuni, ecc.) e ad eventuali assicurazioni complementari. Questa copertura si applica solo alle persone fino all'età di 81 anni.

CDW Franchigia per auto a noleggio incl. veicoli "Mobility"

– Copertura dei costi della franchigia contrattualmente dovuta dalla persona assicurata a causa di danni al veicolo a noleggio, compresi i veicoli "Mobility".

Assicurazione furto bicicletta

– Indennizzo per il nuovo acquisto o la sostituzione in caso di perdita totale a causa di furto o rapina della bicicletta assicurata.

Servizio di concierge

– Fornire informazioni sul traffico, prenotare un ristorante o un hotel, prenotare un'auto a noleggio, ordinare fiori o biglietti per un evento.

Chi sono gli assicurati?

Sulla base del contratto d'assicurazione collettivo stipulato con la BonusCard, Allianz Assistance concede ai titolari di una carta di copertura assicurativa Visa LibertyCard o Visa LibertyCard Plus (di seguito denominata VLC o VLC Plus) valida, non revocata e rilasciata da BonusCard una copertura assicurativa e un diritto proprio del beneficiario in diretta relazione con le prestazioni assicurative.

Nel contesto dei componenti assicurativi A Spese d'annullamento prima del viaggio, B Spese di ricerca e di recupero, D Protezione giuridica viaggi,

F Spese d'annullamento durante il viaggio (interruzione del viaggio), G Assistenza, H Comfort viaggi (ritardo del viaggio) nonché J Private Medical (costi di sanità), la copertura si estende, oltre che ai titolari della Card autorizzati, anche a tutte le persone che vivono nello stesso nucleo familiare del titolare della Card e a tutti i figli minorenni, anche qualora non vivano nello stesso nucleo familiare (copertura famiglia).

Nell'ambito del componente assicurativo C Bagagli, oltre al titolare di una VLC Plus, sono considerate coassicurate (copertura familiare) anche tutte le persone che vivono nello stesso nucleo familiare del titolare, nonché i figli minorenni del titolare che non vivono nello stesso nucleo familiare, a condizione che il titolare partecipi al viaggio in questione come co-viaggiatore.

La copertura assicurativa è generalmente valida in tutto il mondo durante il periodo di assicurazione. Sono riservate le restrizioni locali nelle Condizioni Speciali per le singole componenti dell'assicurazione o del servizio, così come le sanzioni economiche o commerciali o gli embarghi delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o della Svizzera che sono in conflitto con la copertura assicurativa.

Quali sono le esclusioni essenziali?

Questo elenco contiene solo le esclusioni più usuali. Altre esclusioni risultano dalle disposizioni di esclusione (eventi, oggetti, sinistri, prestazioni e beni non assicurati) delle Condizioni Generali d'Assicurazione e dalla LCA:

Tutte le componenti assicurative:

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per eventi già insorti al momento della stipulazione del contratto o della prenotazione del viaggio oppure all'inizio della prestazione prenotata per la persona assicurata; lo stesso vale per gli eventi il cui insorgere era riconoscibile al momento della stipulazione del contratto o della prenotazione del viaggio oppure all'inizio della prestazione prenotata.

Non sono assicurati eventi causati dalla persona assicurata come segue:

- abuso di alcool, droghe o medicinali;
- suicidio o tentato suicidio;
- partecipazione a scioperi o disordini;
- partecipazione a competizioni o allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni;
- partecipazione ad atti audaci in cui ci si espone consapevolmente al pericolo;
- negligenza grave o atto/omissione intenzionale;
- commettere o tentare di commettere un reato o un misfatto.

Non sono inoltre assicurati i seguenti eventi e le loro conseguenze: guerra, atti terroristici, disordini di qualsiasi tipo, catastrofi naturali e incidenti con sostanze atomiche, biologiche o chimiche e relative conseguenze.

Non sono inoltre assicurati i seguenti eventi e le loro conseguenze: epidemie e pandemie, eccetto quelle espressamente definite come assicurate nelle Condizioni di assicurazione di cui al punto II A: Spese d'annullamento prima della partenza, punto II F: Spese d'annullamento durante il viaggio (interruzione del viaggio), punto II G: Assistenza e punto II J: Private Medical (costi di sanità).

Non sono assicurate le conseguenze derivanti da eventi provocati da provvedimenti delle autorità, ad es. confisca dei beni, arresto, divieto d'espatrio o chiusura dello spazio aereo o misure di quarantena (salvo quanto espressamente definito come assicurato nelle componenti assicurative di cui al punto II A: Spese d'annullamento prima della partenza e punto II F: Spese d'annullamento durante il viaggio (interruzione del viaggio)).

Spese d'annullamento prima della partenza

Non sussiste in particolare alcuna copertura assicurativa in caso di "difficile processo di guarigione", tra l'altro per malattia o conseguenze di un infortunio, di un'operazione o di un intervento medico già presenti al momento della prenotazione del viaggio o della stipulazione dell'assicurazione, con guarigione non ancora avvenuta entro la data del viaggio; lo stesso vale per disdetta da parte dell'agenzia di viaggio, disposizioni di autorità (eccetto quelle espressamente definite come assicurate nei termini indicati nel punto II A: Spese d'annullamento prima della partenza), malattie/infortuni riconosciuti da un medico non direttamente al momento dell'insorgere o reazioni psichiche riconducibili a pericoli potenziali, quali timori di disordini, atti terroristici, catastrofi naturali o aerofobia (paura di volare).

Spese d'annullamento durante il viaggio (interruzione del viaggio) e Assistenza

In particolare, non c'è diritto alle prestazioni se la centrale d'emergenza Allianz Assistance non ha preventivamente dato il proprio consenso alle prestazioni; lo stesso vale ad es. se l'agenzia di viaggio responsabile non eroga in parte o

interamente le prestazioni contrattuali o se la persona assicurata ha viaggiato contrariamente alle raccomandazioni del governo del suo paese d'origine in relazione a un'epidemia/pandemia o contrariamente alle raccomandazioni delle autorità locali della destinazione del viaggio.

Private Medical (costi di sanità)

In particolare, non c'è diritto alle prestazioni per infortuni e malattie già presenti alla stipulazione dell'assicurazione nonché per le rispettive conseguenze, complicazioni, peggioramenti o ricadute, in particolare anche per malattie croniche o recidive, a prescindere dal fatto che la persona assicurata ne fosse già a conoscenza alla stipula dell'assicurazione, non c'è nemmeno copertura assicurativa per gli infortuni e le malattie che si verificano durante un viaggio intrapreso in contrasto con le raccomandazioni emesse in relazione a un'epidemia/pandemia dal governo del paese di origine della persona assicurata o in contrasto con le raccomandazioni delle autorità locali nella destinazione del viaggio.

CDW Franchigia per auto a noleggio incl. veicoli "Mobility"

Non sussiste alcun diritto alle prestazioni per sinistri dovuti a colpa grave del conducente, per sinistri dovuti a una violazione contrattuale nei confronti dell'autonoleggio oppure per sinistri per cui l'assicurazione adempiente non prevede alcuna franchigia.

A quanto ammonta il premio?

Tali coperture assicurative fanno parte del pacchetto di prestazioni delle carte VLC o della VLC Plus; i premi vengono applicati tramite la BonusCard.

Quali sono gli obblighi per le persone assicurate?

Il seguente elenco contiene solo gli obblighi più usuali. Altri obblighi risultano dalle Condizioni generali d'assicurazione e dalla LCA:

- In ogni caso, la persona assicurata è tenuta a fare tutto ciò che può contribuire a ridurre e chiarire il danno; in caso di danni dovuti a malattia o infortunio, la persona assicurata deve assicurarsi che i medici curanti siano esonerati dal loro obbligo di riservatezza nei confronti di Allianz Assistance.
- La persona assicurata deve soddisfare completamente i suoi obblighi contrattuali e i obblighi legali di comunicazione, informazione e comportamento (tra l'altro, notifica immediata dell'evento assicurato all'indirizzo di contatto indicato nel punto I 11).
- Se la persona assicurata o la persona avente diritto non rispetta i propri obblighi Allianz Assistance ha la facoltà di rifiutare o ridurre le sue prestazioni.

Quando inizia e quando termina l'assicurazione?

La copertura assicurativa vale dal momento del rilascio della carta VLC o della VLC Plus: Per i componenti dell'assicurazione viaggi la copertura assicurativa vale indipendentemente dal momento in cui è stato prenotato il viaggio o dal fatto che il titolare di carta si trovi già in viaggio. La copertura assicurativa cessa con lo scioglimento del contratto di carta di credito (disdetta da parte di BonusCard o del titolare di carta) oppure con la disdetta del contratto di assicurazione collettiva alla base della presente assicurazione intercorrente fra BonusCard e Allianz Assistance.

Come tratta i dati Allianz Assistance?

L'informativa sulla protezione dei dati spiega come proteggiamo i vostri dati. Per leggere la nostra informativa sulla protezione dei dati, cliccare su www.allianz-partners.com/informativaprivacy-partner.

Panoramica delle prestazioni assicurative e dei servizi

Assicurazioni	Prestazioni assicurative	Somma assicurata (maximale) Visa LibertyCard Plus		Visa LibertyCard
A Spese d'annullamento prima della partenza	Assunzione delle spese di cancellazione se il viaggio viene annullato o assunzione delle spese di viaggio supplementari se il viaggio viene ritardato.	per evento	CHF 20'000.–	CHF 10'000.–
B Spese di ricerca e recupero	Assunzione delle spese di ricerca e recupero.	per evento	CHF 50'000.–	CHF 50'000.–
C Bagagli	Risarcimento degli oggetti portati dalla persona assicurata per uso personale durante il viaggio. Si applica una franchigia di CHF 200.– per sinistro. Per alcune prestazioni, la somma assicurata è limitata.	per evento	CHF 5'000.–	CHF 2'000.–
D Protezione giuridica viaggi	Assunzione di prestazioni di protezione giuridica in relazione a un viaggio privato.	per sinistro e anno	Europa Mondo CHF 250'000.– CHF 50'000.–	CHF 250'000.– CHF 50'000.–
E Assicurazione casco bicicletta	Risarcimento delle spese di riparazione o sostituzione della bicicletta assicurata della persona assicurata. Si applica una franchigia del 10% del valore d'acquisto della bicicletta assicurata, ma almeno CHF 200.–.	per evento	CHF 3'000.–	CHF 2'000.–
F Spese d'annullamento durante il viaggio (interruzione del viaggio)	Organizzazione e assunzione dei costi del viaggio di ritorno extra della persona assicurata a seguito di un evento assicurato di una persona che viaggia con la persona assicurata, di una persona che non viaggia con la persona assicurata e che è vicina alla persona assicurata o del sostituto sul luogo di lavoro. Per alcune prestazioni, la somma assicurata è limitata.	per evento	CHF 20'000.–	–
G Assistenza	Organizzazione e assunzione delle spese di rimpatrio all'ospedale più vicino, rimpatrio in un ospedale del luogo di residenza, viaggio di ritorno extra senza accompagnamento medico, cura dei figli minori al seguito o visita al capezzale in seguito ad un evento assicurato della persona assicurata. Organizzazione e assunzione delle spese di cremazione e rimpatrio della bara o dell'urna. Per alcune prestazioni, la somma assicurata è limitata.	per evento	illimitato	–
H Comfort viaggi (ritardo del viaggio)	Assunzione delle spese d'hotel, costi per la modifica della prenotazione, spese telefoniche.	per evento	CHF 1'000.–	–
J Private Medical (costi di sanità)	Assunzione delle spese mediche non coperte dall'assicurazione sanitaria o contro gli infortuni per interventi medici di emergenza durante il viaggio. Per alcune prestazioni, l'importo della copertura è limitato.	per evento	CHF 200'000.–	–
K CDW Franchigia per auto a noleggio (incl. veicoli "Mobility")	Assunzione dei costi della franchigia dovuta per contratto in caso di danni al auto noleggiato, compresi i veicoli "Mobility".	per evento	CHF 2'000.–	–
L Assicurazione furto bicicletta	Indennizzo per l'acquisto di una bicicletta nuova o sostitutiva in caso di perdita totale della bicicletta assicurata. Si applica una franchigia del 10% del valore d'acquisto della bicicletta assicurata, ma almeno CHF 200.–.	per evento	CHF 3'000.–	–

Servizi	Prestazioni di servizi	Visa LibertyCard Plus	Visa LibertyCard
M Servizio blocco carte clienti	Blocco delle carte bancarie, postali, di credito e clienti, nonché delle carte SIM. in caso di furto, rapina o smarrimento.	Prestazione di servizio	Prestazione di servizio
N Servizio di concierge	Fornire informazioni sul traffico, prenotare un ristorante o un hotel, prenotare un'auto a noleggio, ordinare fiori o biglietti per un evento.	Prestazione di servizio	–

Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA) BonusCard Visa LibertyCard e Visa LibertyCard Plus

AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), di seguito denominata Allianz Assistance, garantisce le prestazioni concordate con Cornèr Banca SA, succursale BonusCard (Zurigo), di seguito denominata Bonuscard, ai sensi del contratto d'assicurazione collettivo e descritte nel presente documento assicurativo. Si applicano inoltre le disposizioni della Legge svizzera sui contratti di assicurazione (LCA).

In tutto il testo, la forma maschile, utilizzata per facilitare la leggibilità, si riferisce ovviamente anche a quella femminile. In caso di controversia fa fede la versione tedesca. Vogliate conservare la presente conferma di assicurazione in un luogo sicuro insieme agli altri documenti assicurativi.

I	Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative	4
II	Disposizioni particolari sulle singole componenti dell'assicurazione	6
Visa LibertyCard e Visa LibertyCard Plus Carte		6
A	Spese d'annullamento prima della partenza	6
B	Spese di ricerca e di recupero	7
C	Bagagli	7
D	Protezione giuridica	8
E	Assicurazione casco bicicletta	9
Solo Visa LibertyCard Plus Carte		9
F	Spese d'annullamento durante il viaggio (interruzione del viaggio)	9
G	Assistenza	10
H	Comfort di viaggio (ritardo del viaggio)	11
J	Private Medical (costi di sanità)	11
K	CDW Franchigia per auto a noleggio (incl. veicoli "Mobility")	12
L	Assicurazione furto bicicletta	13
III	Disposizioni particolari per le singole componenti di servizio	13
Visa LibertyCard e Visa LibertyCard Plus		13
M	Servizio blocco carte clienti	13
Solo Visa LibertyCard Plus		13
N	Servizio di concierge	13

I Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative

Tutte le componenti assicurative sono assicurazioni contro i danni.

Le disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative valgono solo nella misura in cui le disposizioni particolari per le singole componenti assicurative o di servizio non prevedano disposizioni contrarie.

1 Persone assicurate

- 1.1 La copertura assicurativa si estende al titolare (di seguito denominato persona assicurata o assicurato) di una carta VLC o di una carta VLC Plus (di seguito denominata Card) valida e non revocata, rilasciata da BonusCard, il quale è associato al contratto di assicurazione collettivo.
- 1.2 I titolari di una VLC beneficiano di una copertura assicurativa, oppure hanno diritto alle prestazioni nell'ambito dei servizi e delle componenti assicurative seguenti:
 - A Spese d'annullamento prima della partenza;
 - B Spese di ricerca e recupero;
 - C Bagagli;
 - D Protezione giuridica;
 - E Assicurazione velo casco;
 - M Servizio di blocco carte clienti.
- 1.3 I titolari di una VLC Plus beneficiano di una copertura assicurativa, oppure hanno diritto alle prestazioni nell'ambito di tutti i servizi e componenti assicurative in conformità all'articolo I 1.2 e in aggiunta i seguenti:
 - F Spese d'annullamento durante il viaggio (interruzione del viaggio);
 - G Assistenza;
 - H Comfort viaggi (ritardo del viaggio);
 - J Private Medical;
 - K CDW Franchigia per auto a noleggio (incl. veicoli "Mobility");
 - L Assicurazione velo volo;
 - N Servizio di concierge.
- 1.4 Nel contesto delle componenti assicurative A Spese d'annullamento prima della partenza, B Spese di ricerca e di recupero, D Protezione giuridica viaggi, F Spese d'annullamento durante il viaggio (interruzione del viaggio), G Assistenza, H Comfort viaggi (ritardo del viaggio) nonché J Private Medical (costi di sanità) la copertura si estende, oltre che al titolare della carta autorizzato, anche a tutte le persone che vivono nello stesso nucleo familiare del titolare della carta e a tutti i figli minorenni, anche qualora non vivano nello stesso nucleo familiare (copertura famiglia).
- 1.5 Nel contesto della componente assicurativa C Assicurazione bagagli la copertura si estende, oltre che al titolare di una carta VLC Plus, anche a tutte le persone che vivono nello stesso nucleo familiare del titolare della carta e a tutti i figli minorenni, anche qualora non vivano nello stesso nucleo familiare (copertura famiglia), a condizione che il titolare della carta partecipi al viaggio in questione.

2 Validità geografica

La copertura assicurativa vale a livello mondiale, nella misura in cui non siano previsti altri ambiti di validità nelle Disposizioni Particolari alle singole componenti assicurative o prestazioni di servizi.

3 Inizio, durata e portata della protezione assicurativa

- 3.1 La copertura assicurativa vale dal momento del rilascio della carta VLC o la VLC Plus e termina alla scadenza della carta o, rispettivamente, con lo scioglimento del contratto di carta di credito (disdetta da parte di BonusCard o del titolare della carta) oppure con la rescissione del contratto di assicurazione collettivo, sottostante alla presente assicurazione, tra BonusCard e Allianz Assistance.
- 3.2 La copertura assicurativa si applica solo ai viaggi personali o effettuati a solo scopo privato che rientrano nell'ambito delle questioni assicurative di cui alla presente, non si applica ai viaggi commerciali né professionali.
- 3.3 Affinché la persona assicurata abbia diritto a una prestazione assicurativa al momento del verificarsi dell'evento assicurato, in aggiunta agli eventuali ulteriori obblighi ai sensi del paragrafo I 4 in conformità alle Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative deve essere in grado di fornire le seguenti prove cumulative al momento del verificarsi dell'evento:
 - Attestazione di un contratto di carta di credito valido per la carta VLC o la VLC Plus (numero della carta di credito)
 - Su richiesta, una prova del carattere personale del viaggio oppure dell'utilizzo privato dello stesso nell'ambito delle questioni assicurative contemplate nella presente copertura assicurativa.
- 3.4 Le attuali CGA sono rese disponibili al titolare della carta dal contraente dell'assicurazione per via elettronica. Firmando o utilizzando la carta il titolare della stessa conferma la validità di queste CGA e dichiara di essere a conoscenza del loro contenuto.

4 Obblighi in caso di sinistro

- 4.1 La persona assicurata è tenuta a contribuire nel limitare il danno e a chiarire il sinistro.
- 4.2 La persona assicurata è tenuta ad assolvere interamente i propri obblighi contrattuali o legali di denuncia, informazione o comportamento (tra cui la denuncia immediata dell'evento assicurato all'indirizzo di contatto indicato al punto I 11).
- 4.3 Se il sinistro si è verificato in seguito a malattia o infortunio, la persona assicurata deve provvedere ad esonerare i medici curanti dal loro segreto professionale nei confronti di Allianz Assistance.
- 4.4 Se la persona assicurata può fare valere anche nei confronti di terzi le prestazioni già riconosciute da Allianz Assistance, essa è tenuta a salvaguardare tali diritti e a cederli a Allianz Assistance.

Qualora la persona avente diritto violasse i propri obblighi, Allianz Assistance potrà ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.

6 Eventi e prestazioni non assicurati

- 6.1 Non è assicurato un evento che si era già verificato al momento della stipulazione del contratto, della prenotazione del viaggio, oppure se la persona assicurata al momento della stipula del contratto, della prenotazione del viaggio oppure poteva già prevederne il verificarsi.
- 6.2 Non sono assicurati quegli eventi che la persona assicurata ha provocato come segue:
- Abuso di alcool, droghe o medicinali;
 - Suicidio o tentato suicidio;
 - Partecipazione a scioperi o disordini;
 - Partecipazione a competizioni o allenamenti a bordo di veicoli a motore o imbarcazioni;
 - Partecipazione consapevole a imprese rischiose;
 - Colpa grave o premeditazione od omissione;
 - Crimini, reati perpetrati o tentati.
- 6.3 Non sono assicurati gli oneri collaterali in relazione ad un evento assicurato, ad es. costi per il ripristino degli oggetti assicurati o per scopi polizieschi.
- 6.4 Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: eventi bellici, attentati terroristici, disordini di ogni genere, catastrofi naturali e incidenti con sostanze atomiche, biologiche o chimiche.
- 6.5 Non sono assicurati i seguenti eventi e le loro conseguenze: epidemie e pandemie, eccetto quelle espressamente definite come assicurate nelle Condizioni di assicurazione di cui al punto II A: Spese d'annullamento prima della partenza, punto II F: Spese d'annullamento durante il viaggio (interruzione del viaggio), punto II G: Assistenza e punto II J: Private Medical (costi di sanità).
- 6.6 Provvedimenti delle autorità, ad esempio confisca dei beni o chiusura dello spazio aereo (salvo quanto espressamente definito come assicurato nelle componenti assicurative di cui al punto II A: 4.3 Spese d'annullamento prima della partenza e punto II F: 2.5 Spese d'annullamento durante il viaggio (interruzione del viaggio)).
- 6.7 Non sono assicurate le conseguenze derivanti da eventi provocati da provvedimenti delle autorità, ad es. confisca dei beni, arresto o divieto d'espatrio, chiusura dello spazio aereo.
- 6.8 Se lo scopo del viaggio è un trattamento medico.
- 6.9 Se il perito (esperto, medico ecc.) è direttamente favorito o se è parente o affine della persona assicurata.
- 6.10 Non sono assicurati i costi in relazione a rapimenti.
- 6.11 Se le sanzioni economiche, commerciali o finanziarie oppure gli embargo della Svizzera, applicabili direttamente alle parti contrattuali, sono in conflitto con la copertura assicurativa, quest'ultima decade. Ciò vale anche per le sanzioni economiche o commerciali ovvero gli embargo adottati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti d'America, se questi non sono in contrasto con le disposizioni di legge svizzere.

7 Definizioni

- 7.1 **Persone vicine**
Persone vicine Persone vicine sono:
- I parenti (coniuge, genitori, figli, suoceri, nonni, sorelle e fratelli);
 - I conviventi con relativi genitori e figli;
 - Le persone che accudiscono familiari minorenni o bisognosi di assistenza non partecipanti al viaggio;
 - Amici molto stretti con cui s'intrattengono contatti frequenti.
- 7.2 **Europa**
Nell'ambito di validità Europa rientrano tutti i Paesi che fanno parte del continente europeo, nonché i Paesi del Mediterraneo e le Isole Canarie, Madeira ed i Paesi mediterranei extraeuropei. Gli Stati dell'Azerbaijan, dell'Armenia e della Georgia, nonché la catena montuosa degli Urali costituiscono la frontiera orientale a nord della Turchia.
- 7.3 **Svizzera**
Nell'ambito di validità della copertura assicurativa rientrano la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.
- 7.4 **Danni da eventi naturali**
Per danni da eventi naturali si intendono i danni verificatisi a causa di fenomeni naturali come piene, inondazioni, tempeste (vento di almeno 75 km/h), grandine, slavine, pressione della neve, caduta di massi/sassi, frane. Danni verificatisi a causa di terremoti o eruzioni vulcaniche non sono considerati danni da eventi naturali.
- 7.5 **Denaro**
Si considerano denaro: contanti, carte di credito, titoli, libretti di risparmio, metalli preziosi (come riserve, lingotti o articoli commerciali), monete, medaglie, pietre preziose e perle sciolte.
- 7.6 **Viaggio**
È considerato un viaggio la permanenza della durata di oltre un giorno fuori dal domicilio abituale o la permanenza di breve durata in un luogo distante almeno 30 km dal domicilio abituale, con esclusione del tragitto per/dal lavoro. La copertura assicurativa si applica solo ai viaggi privati o solo all'uso privato, non commerciale o non professionale degli oggetti

assicurati sotto le presenti coperture assicurative. La durata complessiva di un viaggio ai sensi di queste CGA è limitata ad un massimo di 365 giorni.

- 7.7 **Agenzia di viaggi**
Per agenzia di viaggi (organizzatore del viaggio, operatore turistico, compagnie aeree, autonoleggi, alberghi, organizzatori di corsi ecc.) s'intendono tutte le imprese che sulla base di un contratto con la persona assicurata forniscono servizi di viaggio per la stessa.
- 7.8 **Mezzi di trasporto pubblici**
Sono considerati mezzi di trasporto pubblici tutti quei mezzi di spostamento che circolano regolarmente in base a un orario e per il cui utilizzo è necessario comprare un titolo di viaggio. Taxi e auto a noleggio non rientrano nei mezzi di trasporto pubblici.
- 7.9 **Guasto**
Si considera guasto qualsiasi malfunzionamento improvviso e impreveduto del veicolo assicurato dovuto ad un difetto elettrico o meccanico, che rende impossibile la prosecuzione del viaggio o a causa del quale non è più consentito per legge proseguire il viaggio. Sono equiparati a guasto: difetto dei pneumatici, mancanza di benzina, chiave del veicolo rimasta chiusa a bordo dello stesso o batteria scarica. La perdita o il danneggiamento della chiave del veicolo, o la benzina sbagliata non sono considerati guasti e non sono assicurati.
- 7.10 **Infortunio personale**
Per infortunio personale s'intende l'effetto dannoso improvviso e non inzionale sul corpo umano di un fattore esterno straordinario.
- 7.11 **Sinistro al veicolo a motore**
Per sinistro al veicolo a motore s'intende un danno al veicolo assicurato causato da un evento improvviso e violento agente dall'esterno, a causa del quale la prosecuzione del viaggio diventa impossibile o non è più consentita per legge. Comprende specialmente eventi causati da urto, collisione, ribaltamento, caduta, impantanamento, affondamento.
- 7.12 **Malattia grave / infortunio grave**
Malattie o infortuni sono considerati gravi se comportano un'inabilità temporanea o permanente al lavoro o un'inabilità obbligatoria a viaggiare.
- 7.13 **Epidemia**
Una malattia contagiosa riconosciuta come epidemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica autorità governativa (ad es. Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) o Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)) nel paese di residenza della persona assicurata o in quello di destinazione del viaggio.
- 7.14 **Pandemia**
Un'epidemia riconosciuta come una pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica autorità governativa (ad es. UFSP o DFAE) nel paese di residenza della persona assicurata o in quello di destinazione del viaggio.
- 7.15 **Quarantena**
Confinamento obbligatorio (compreso l'isolamento imposto), destinato a fermare la diffusione di una malattia contagiosa alla quale la persona assicurata o un compagno di viaggio potrebbe essere stato esposto.

8 Clausola complementare

- 8.1 In caso di assicurazione cumulativa Allianz Assistance eroga le proprie prestazioni in via sussidiaria. Il diritto di regresso passa quindi ad Allianz Assistance fino a concorrenza dell'indennità da lui pagata. Le spese sono riscalite in toto e una tantum.
- 8.2 Se tuttavia Allianz Assistance ha fornito prestazioni per lo stesso danno, esse valgono come acconto, e la persona assicurata cede ad Allianz Assistance, in eguale misura, le proprie rivendicazioni nei confronti di terzi (assicurazione di responsabilità civile, facoltativa oppure obbligatoria).

9 Gerarchia normativa

Le Disposizioni particolari sulle singole componenti dell'assicurazione hanno la precedenza sulle disposizioni generali per tutte le componenti dell'assicurazione.

10 Foro competente e diritto applicabile

- 10.1 Allianz Assistance può essere citata in giudizio presso il tribunale avente sede nel domicilio della società o nel domicilio svizzero della persona assicurata o avente diritto.
- 10.2 Ad integrazione delle presenti disposizioni, vige la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

11 Indirizzo per contatti

Allianz Assistance
Richtplatz 1
Casella postale
8304 Wallisellen
info.ch@allianz.com

II Disposizioni particolari sulle singole componenti dell'assicurazione

Visa LibertyCard e Visa LibertyCard Plus Carte

A Spese d'annullamento prima della partenza

1 Somma assicurata

Le somme assicurate si evincono nella panoramica delle prestazioni.

2 Ambito di validità temporale

La copertura assicurativa inizia al momento della prenotazione definitiva del viaggio e termina con l'inizio del viaggio assicurato. Il viaggio inizia nel momento in cui si sale sul mezzo di trasporto prenotato oppure al momento della sistemazione dell'alloggio (hotel, appartamento vacanze, ecc.) prenotato nel caso in cui non sia stato prenotato alcun mezzo di trasporto.

3 Prestazioni assicurative

3.1 Spese d'annullamento

Se in seguito ad un evento assicurato la persona assicurata annulla il contratto con l'agenzia di viaggio, Allianz Assistance si assume le spese d'annullamento dovute come da contratto, sino a concorrenza della somma assicurata convenuta. Se i biglietti per un evento non sono parte integrante di un pacchetto forfetario, viene detratta una franchigia di CHF 50.– per ogni biglietto. Le spese conteggiate alla persona assicurata per i cambi di prestazione effettuati prima dell'annullamento vengono assunte solo se il relativo cambio è riconducibile a un evento assicurato ai sensi del punto II A 4. Non viene erogato alcun indennizzo per spese, tasse o riduzioni di avere in relazione alla perdita o cancellazione di miglia aeree, vincite di premi o altri diritti d'utilizzazione (Time Sharing ecc.).

3.2 Inizio ritardato del viaggio

Se in seguito ad un evento assicurato la persona assicurata è in grado di dare inizio al viaggio soltanto in ritardo, Allianz Assistance si assume, invece delle spese d'annullamento (al massimo sino a concorrenza delle spese in caso d'annullamento):

- le spese di viaggio supplementari causate dalla partenza ritardata;
- le spese per la parte di soggiorno non goduto, in modo proporzionale rispetto all'importo del soggiorno assicurato (senza costi di trasporto). Il giorno di arrivo conta come giorno utilizzato.

3.3 Le spese sostenute per diritti fissi eccessivi o ripetuti, nonché per premi assicurativi non vengono rimborsate.

4 Eventi assicurati

4.1 Malattia, infortunio, decesso, gravidanza

Malattia grave (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata), incidente grave, complicazioni nella gravidanza o decesso di una delle seguenti persone, qualora l'evento in questione sia subentrato dopo il momento della prenotazione o conclusione dell'assicurazione:

- della persona assicurata;
- di una persona accompagnatrice, che ha prenotato il medesimo viaggio e lo annulla;
- di una persona vicina all'assicurato, che non partecipa al viaggio;
- del sostituto al posto di lavoro, che rende indispensabile la presenza della persona assicurata;

Se più persone assicurate hanno prenotato lo stesso viaggio, questo può essere annullato da 6 persone al massimo, se un accompagnatore assicurato annulla il viaggio a causa di uno degli eventi summenzionati. In caso di malattie psichiche la copertura assicurativa sussiste soltanto se:

- uno psichiatra documenta l'inabilità al viaggio e al lavoro e
- l'inabilità al lavoro è documentata anche presentando una conferma dell'assenza rilasciata dal datore di lavoro

In caso di malattia cronica, la copertura assicurativa sussiste soltanto se il viaggio deve essere annullato a causa di un inatteso e acuto peggioramento documentato da certificato medico. La premessa è che, al momento di prenotare il viaggio o di concludere l'assicurazione, lo stato di salute fosse dimostrabilmente stabile e la persona in grado di viaggiare

4.2 Gravidanza

In caso di gravidanza della persona assicurata o accompagnatrice, la protezione assicurativa sussiste soltanto se questa è subentrata dopo la prenotazione del viaggio o la data di conclusione dell'assicurazione e se la data del viaggio di ritorno è oltre la 24esima settimana di gravidanza oppure se la gravidanza è subentrata dopo la prenotazione del viaggio o la conclusione dell'assicurazione e per il luogo del viaggio è prescritta una vaccinazione che rappresenta un rischio per il nascituro.

4.3 Quarantena

Se la persona assicurata o un compagno di viaggio viene messo in quarantena prima del viaggio per ordine o altra richiesta del governo o di un'autorità pubblica in base al sospetto che la persona assicurata o un compagno di viaggio sia stato esposto a una malattia contagiosa (inclusa una malattia epidemica o pandemica). È esclusa una quarantena che si applica in generale o estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie.

4.4 Pregiudizio dei propri beni a domicilio

Se a domicilio i beni della persona assicurata vengono seriamente pregiudicati in seguito a furto o danni causati da incendio, dall'acqua o fenomeni naturali e la sua presenza a domicilio risulta pertanto indispensabile.

4.5 Ritardo e soppressione del mezzo di trasporto durante il viaggio d'andata

Quando l'inizio del viaggio prenotato è reso impossibile a causa del ritardo o della soppressione del mezzo di trasporto pubblico utilizzato per raggiungere il luogo di partenza previsto nel programma di viaggio.

4.6 Avaria del veicolo durante il viaggio d'andata

Se durante il viaggio diretto di andata al luogo di partenza previsto nel programma di viaggio il veicolo privato utilizzato o il taxi non possono circolare a causa di un incidente o di un guasto. Guasti dovuti alla chiave o alla benzina non sono assicurati.

4.7 Scioperi

Se lo svolgimento del viaggio è impedito da scioperi.

4.8 Pericoli presso il luogo di destinazione

Se eventi bellici, attentati terroristici o disordini di qualsiasi tipo minacciano la vita della persona assicurata presso il luogo di destinazione e se fonti svizzere ufficiali (Dipartimento federale degli affari esteri) sconsigliano di effettuare il viaggio in seguito a catastrofi naturali presso il luogo di destinazione che rappresentano una minaccia per la vita della persona assicurata.

4.9 Catastrofe naturale

Se una catastrofe naturale nel luogo di destinazione mette a repentaglio la vita della persona assicurata.

4.10 Disoccupazione / entrata in servizio inaspettata

Se la persona assicurata nei 30 giorni precedenti la partenza entra inaspettatamente in servizio o se l'entrata in servizio imprevista avviene durante il periodo di viaggio ovvero se, senza alcuna colpa a lei imputabile, la persona assicurata viene licenziata prima dell'inizio del viaggio.

4.11 Citazione dell'Autorità

Se la persona assicurata riceve all'improvviso da un tribunale una citazione a presentarsi come testimone o come giurato. La data dell'udienza deve cadere nel periodo del viaggio.

4.12 Furto del passaporto o della carta d'identità

Se alla persona assicurata viene rubato il passaporto o la carta d'identità immediatamente prima della partenza e quindi non è più possibile iniziare il viaggio. Nota: in diversi aeroporti si trovano uffici per il passaporto provvisorio.

5 Eventi e prestazioni non assicurati (ad integrazione del punto I 6)

5.1 Difficile processo di guarigione

Quando una malattia o le conseguenze di un infortunio, di un'operazione o di un intervento medico sono già presenti al momento di prenotare il viaggio o di concludere l'assicurazione e la guarigione non è avvenuta entro la data del viaggio. Quando le conseguenze di un'operazione/intervento medico già programmata/o alla prenotazione del viaggio, ma eseguita/o soltanto successivamente, non risultano risolte al momento di prenotare il viaggio o per la data del viaggio.

5.2 Quando un evento elencato al punto II A 4.1 e II A 4.2 non viene constatato da un medico immediatamente al momento in cui si verifica e comprovato mediante un certificato medico con diagnosi.

5.3 Qualora l'agenzia di viaggio non sia in grado di fornire, parzialmente o interamente, le prestazioni contrattuali, disdica il viaggio o dovesse disdirlo in seguito a circostanze concrete e sia tenuta a rimborsare le prestazioni non fornite secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge. Tali circostanze concrete che prevedono la disdetta del viaggio si verificano tra l'altro, quando il Dipartimento federale degli affari esteri sconsiglia viaggi nella zona interessata.

5.4 In presenza di disposizioni dell'Autorità che non consentano la regolare esecuzione del viaggio prenotato, ad eccezione di quanto espressamente previsto alla cifra II A 4.3.

5.5 Non sono assicurate le spese d'annullamento se l'annullamento è riconducibile, secondo le circostanze, a una reazione fisica a un pericolo per la salute, un atto terroristico, incidente aereo o una catastrofe naturale o è avvenuto sulla base di timori di disordini interni, eventi bellici, atti terroristici o a seguito di aerofobia (paura di volare).

- 6.1 Per potersi avvalere delle prestazioni Allianz Assistance, al verificarsi dell'evento assicurato, la persona assicurata o avente diritto è tenuta ad annullare tempestivamente la prestazione prenotata presso l'agenzia di viaggio o il locatore.
- 6.2 In caso di sinistro è necessario presentare ad Allianz Assistance per iscritto i seguenti documenti (cfr. punto I 11):
- modulo per la segnalazione di sinistri Allianz Assistance;
 - fattura delle spese d'annullamento;
 - conferma di prenotazione;
 - documenti o certificati ufficiali che attestino il verificarsi del sinistro (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi, certificato del datore di lavoro, rapporto di polizia ecc.).

B Spese di ricerca e di recupero

1 Somma assicurata

Le somme assicurate si evincono nella panoramica delle prestazioni.

2 Ambito di validità temporale e geografica

L'assicurazione vale per i viaggi in tutto il mondo, ad eccezione della Svizzera, del Principato del Liechtenstein e dello stato in cui l'assicurato ha il suo domicilio di diritto civile, se diverso.

3 Evento assicurato e prestazioni assicurate

- 3.1. Quando la persona assicurata, durante il viaggio all'estero è considerata dispersa o deve essere recuperata in seguito a una situazione d'emergenza fisica, Allianz Assistance si assume le necessarie spese di ricerca e di recupero.
- 3.2. La centrale d'emergenza Allianz Assistance può essere contattata 24 ore su 24 per ottenere assistenza:

Telefono +41 44 283 33 76
Fax +41 44 283 33 33

4 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 4)

- 4.1. Per potersi avvalere delle prestazioni Allianz Assistance, la persona assicurata o l'avente diritto deve comunicare per iscritto ad Allianz Assistance l'evento assicurato o il sinistro.
- 4.2. In caso di sinistro è necessario presentare ad Allianz Assistance per iscritto i seguenti documenti (cfr. punto I 11):
- Documenti ovvero certificati ufficiali che attestano il verificarsi del sinistro (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi);
 - Fattura dell'impresa di recupero.

C Bagagli

1 Somma assicurata

Le somme assicurate si evincono nella panoramica delle prestazioni.

2 Ambito di validità geografica

L'assicurazione ha validità in tutto il mondo. Rimane escluso il luogo abituale di domicilio della persona assicurata.

3 Oggetti assicurati

È assicurato il bagaglio della persona assicurata inclusi i souvenir acquistati durante il viaggio, vale a dire tutti gli oggetti di uso personale portati con sé per il viaggio o consegnati ad un'impresa di trasporti e appartenenti alla persona assicurata.

- 4.1. In caso di:
- Danneggiamento e distruzione
 - Smarrimento e danneggiamento durante il trasporto da parte di un'impresa di trasporti pubblici o
 - Consegna ritardata da parte di un'impresa di trasporti pubblici
 - Per ogni sinistro, tenendo conto della somma assicurata concordata, si forniscono le seguenti prestazioni:
 - in caso di danno o perdita totale si indennizza il valore corrente dell'oggetto assicurato;
 - in caso di danno parziale il costo della riparazione degli oggetti danneggiati è limitato al valore corrente;
 - è considerato valore corrente il valore d'acquisto originario meno una riduzione del valore del 10 % durante il primo anno a partire dalla data d'acquisto e del 20 % per ogni anno susseguente, per un totale massimo del 50 %;
 - per pellicole, supporti dati, immagini e audio, viene risarcito il valore del materiale;
 - in caso di consegna ritardata da parte di un'impresa di trasporti pubblici, il risarcimento per gli acquisti e le spese di noleggio assolutamente necessari ammonta ad un massimo del 10 % della somma assicurata convenuta;
 - per i documenti personali, le licenze di circolazione e le chiavi, i costi sono limitati alla rispettiva sostituzione;
 - il risarcimento di graffi ed abrasioni a biciclette ammonta ad un massimo di CHF 200.-;
 - per i souvenir vengono rimborsati al massimo CHF 300.-.
- 4.2. Strumenti musicali, attrezzi sportivi, biciclette, carrozzine, canotti e gommoni sono assicurati soltanto durante il trasporto a cura di un'impresa di trasporti pubblici.
- 4.3. Per oggetti di valore come pellicce, gioielli, orologi con o in metalli preziosi oppure di orologi dal valore superiore alla media, nonché per equipaggiamenti fotografici, cinematografici e di registrazione dei suoni, completi di accessori, si indennizza un massimo del 50 % della cifra assicurativa convenuta.
- 4.4. La persona assicurata deve sostenere una franchigia di CHF 200.- per ogni sinistro dovuto a furto.

5 Oggetti non assicurati

- Veicoli a motore, imbarcazioni, tavole da surf, velivoli e i rispettivi accessori;
- Valori coperti da un'assicurazione speciale;
- Titoli, certificati, documenti commerciali, biglietti e buoni di viaggio, denaro contante, carte di credito e carte clienti e Hardware per computer (desktop, laptop, beamer, accessori, palmari ecc.), telefoni cellulari, apparecchi di navigazione e software di ogni tipo;
- Oggetti di valore lasciati su un veicolo (chiuso o aperto);
- Oggetti lasciati su un veicolo o che durante la notte (dalle 22.00 alle 6.00) rimangono all'interno di un veicolo o su un veicolo in cui il contraente dell'assicurazione non pernotta;
- Metalli preziosi, pietre preziose e perle non incastonate, francobolli, merci, campionari, oggetti di valore artistico o da collezione e attrezzi professionali;
- Attrezzature cinematografiche, fotografiche, video, gioielli e pellicce, purché, durante il trasporto su mezzi pubblici, rientrino nell'ambito di responsabilità dell'impresa di trasporti pubblici;
- Occhiali, apparecchi acustici o accessori per apparecchi acustici;
- Furto, perdita e distruzione di denaro.

6 Eventi e prestazioni non assicurati (ad integrazione del punto I 6)

Non sono assicurati i danni imputabili a:

- inosservanza del normale obbligo di cura da parte della persona assicurata;
- smarrimento, perdita e dimenticanza;
- effetti lasciati o appoggiati senza sorveglianza, anche per breve tempo, in un luogo accessibile a chiunque al di fuori del raggio d'intervento diretto personale della persona assicurata;
- modalità di conservazione degli oggetti di valore non adeguata al loro valore (cfr. Obblighi di comportamento durante il viaggio);
- fuoriuscita di perle e pietre preziose dall'incastonatura;
- influenze atmosferiche e della temperatura e logoramento dovuto all'uso;
- disordini, saccheggi, disposizioni delle autorità e scioperi, o danni causati direttamente o indirettamente da essi.

Oggetti di valore quali pellicce, gioielli e orologi con o in metallo prezioso, pietre preziose o perle, laptop, apparecchiature fotografiche, cinematografiche e video ed attrezzature audio, inclusi gli accessori, devono, se non vengono portati o utilizzati, essere custoditi in un luogo chiuso non accessibile a chiunque, dotato di chiusura separata (valigia, armadio, cassaforte). La modalità di custodia deve in ogni caso essere appropriata al valore degli oggetti.

8 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 4)

- 8.1. La persona assicurata deve far confermare immediatamente e dettagliatamente le cause, le circostanze e l'entità dell'evento:
- in caso di danno, dall'impresa di trasporti, da terzi responsabili o dal responsabile del viaggio e/o dalla direzione dell'albergo;
 - in caso di perdita o di ritardata consegna da parte dell'azienda di trasporti pubblici responsabile.
- 8.2. Qualora la perdita o il danno, occorsa /o durante il trasporto mediante un'impresa di trasporti pubblici, sia constatata/o solo dopo la consegna, il sinistro dovrà essere denunciato per iscritto, entro due giorni lavorativi, all'impresa di trasporti responsabile e confermato da quest'ultima.
- 8.3. L'entità del danno deve essere supportata da prove. In mancanza, Allianz Assistance potrà ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.
- 8.4. Gli oggetti danneggiati devono essere tenuti a disposizione di Allianz Assistance fino alla definizione del sinistro e, su richiesta, devono essere inviati a proprie spese per essere periziati.
- 8.5. Per potersi avvalere delle prestazioni Allianz Assistance, la persona assicurata o l'avente diritto deve comunicare per iscritto ad Allianz Assistance l'evento assicurato o il sinistro.
- 8.6. In caso di sinistro è necessario presentare ad Allianz Assistance per iscritto i seguenti documenti (cfr. punto I 11):
- modulo per la segnalazione di sinistri Allianz Assistance;
 - conferma di prenotazione;
 - conferma di sinistro da parte dell'impresa di trasporti (ad es. Property Irregularity Report (PIR));
 - conferma da parte dell'impresa di trasporti in merito allo smarrimento definitivo del bagaglio e lettera di risarcimento;
 - ricevuta d'acquisto originale, in sua assenza il certificato di garanzia; in caso di danneggiamento, la fattura di riparazione o il preventivo spese.

D Protezione giuridica

1 Persone assicurate

La protezione assicurativa si estende a tutti i titolari di una VLC o di una VLC Plus valida, attivata. Sono ugualmente assicurate le persone che vivono in modo permanente nello stesso nucleo familiare del titolare della carta.

2 Caratteristiche dell'assicurazione

Le persone assicurate sono coperte in relazione a un viaggio personale (almeno un pernottamento, biglietto di ritorno prenotato quando si usa il trasporto pubblico, durata massima del viaggio 90 giorni).

3 Domande giuridiche / controversie / procedimenti assicurate

- 3.1. Diritto penale e amministrativo: assistenza legale in caso di procedimento penale o amministrativo per negligenza colposa. In presenza di accusa di delitti intenzionali: rimborso retroattivo delle spese in caso di sentenza di stato di necessità, legittima difesa, abbandono del procedimento e assoluzione.
- 3.2. Risarcimento del danno e rivalsa: rivendicazioni che esulano dagli obblighi contrattuali come denuncia di danni, denuncia penale e aiuto alle vittime in quest'ambito.
- 3.3. Controversie con assicurazioni private o pubbliche che coprono la persona assicurata.
- 3.4. Controversie contrattuali derivanti dai seguenti contratti stipulati per il viaggio o durante il viaggio:
- noleggio o prestito di un veicolo fino a 3,5 t omologato per la circolazione stradale;
 - riparazione o trasporto di un siffatto veicolo;
 - contratto per viaggio e albergo;
 - locazione temporanea di una casa di vacanza;
 - trasporto di persone o bagagli.

4 Prestazioni assicurative

- 4.1. Prestazioni giuridiche da giuristi e avvocati della Dextra Rechtsschutz AG.
- 4.2. Prestazioni in denaro fino alle coperture indicate nella panoramica delle prestazioni assicurative per:
- onorari degli avvocati secondo le tariffe locali ed esclusione degli onorari conseguenti;
 - costi necessari di perizie e analisi;
 - spese giudiziarie, di arbitrato e di mediazione;
 - spese di viaggio necessarie in caso di citazioni di comparizione al di fuori del cantone di domicilio;
 - perdita di guadagno dimostrata in caso di citazione di comparizione;
 - indennizzo delle parti;
 - cauzioni penali (solo a titolo di anticipo al fine di evitare la carcerazione preventiva).
- Da queste sono dedotte le spese di intervento attribuite all'assicurato per via giudiziaria o per conciliazione.
- 4.3. Per conflitti e procedure con giurisdizione o legge applicabile al di fuori dell'Europa (copertura mondiale) la somma di copertura è limitata a un importo equivalente a CHF 50'000.-.
- 4.4. Per più casi giuridici inerenti il medesimo evento e per tutti i sinistri relativi a una stessa polizza in un anno assicurativo la somma di copertura massima è disponibile una sola volta.
- 4.5. Liquidazione dei danni: Dextra Rechtsschutz AG può liberarsi dall'obbligo di prestare i propri servizi tramite la compensazione del profitto materiale.

5 Prestazioni e casi non assicurati (Sono fatte salve le consulenze giuridiche, i chiarimenti e il supporto legale)

- 5.1. Casi di conducente / pilota / utilizzatore non autorizzato di un veicolo, di un velivolo o di un'imbarcazione.
- 5.2. Esazione dei crediti che sono stati assegnati agli assicurati.
- 5.3. Controversie in seguito a eventi bellici o terroristici, scioperi, fissione o scissione nucleare.
- 5.4. Controversie tra persone assicurate tramite la stessa polizza. In questi casi solo il titolare della Card è assicurato.
- 5.5. Controversie tra i propri dipendenti o i loro rappresentanti.

6 Ambito di validità temporale e geografica

- 6.1. L'assicurazione vale in tutto il mondo, con le seguenti limitazioni:
- le procedure dinanzi a tribunali e autorità giudiziarie sono assicurate soltanto nei paesi in cui, al momento della segnalazione dei sinistri, l'indice Corruption Perceptions, aggiornato in base alla trasparenza internazionale <http://www.transparency.org/country> raggiunge un minimo di 30 su 100;
 - le procedure dinanzi ai tribunali arbitrali al di fuori della Svizzera o dinanzi a tribunali arbitrali internazionali non sono assicurate;
 - la mediazione è assicurata esclusivamente in Svizzera.
- 6.2. La Dextra Rechtsschutz AG non concede alcuna protezione giuridica qualora la necessità di un'assistenza legale sia nata prima dell'utilizzo della Card o fosse già prevedibile in quel momento.

7 Gestione di un sinistro / libera scelta di un avvocato / divergenza d'opinione

- 7.1. La comunicazione della necessità di assistenza legale viene effettuata immediatamente online, via e-mail, posta o telefono a Dextra Rechtsschutz AG. Tutti i documenti che riguardano il caso giuridico devono essere inoltrati da Dextra Rechtsschutz AG, Hohlstrasse 556, 8048 Zürich. Contatto: Tel. +41 44 296 60 60, info@dextra.ch, www.dextra.ch.
- 7.2. Se non sussiste il rischio d'incorrere in un ritardo, la persona assicurata non può decidere autonomamente di delegare alcun rappresentante legale, avviare alcuna procedura, concludere alcun accomodamento e ricorrere ad alcun rimedio giuridico, in caso contrario dovrà assumersi i costi aggiuntivi conseguenti.
- 7.3. Dextra Rechtsschutz AG assiste la persona assicurata e si accorda con quest'ultima per avviare le misure adeguate. Nella misura in cui ciò non comporti costi aggiuntivi la persona assicurata può proporre in qualsiasi momento a Dextra Rechtsschutz AG la propria rappresentanza. Il rappresentante legale deve essere legato al segreto professionale.
- 7.4. Per ogni procedura giudiziaria o amministrativa o in caso di conflitto d'interessi la persona assicurata ha diritto a scegliere liberamente il proprio rappresentante legale. Se Dextra Rechtsschutz AG rifiuta il rappresentante scelto la persona assicurata può suggerire altri tre nomi per la rappresentanza, uno dei quali deve essere accettato da Dextra Rechtsschutz AG. L'assicurato può anche scegliere un rappresentante consigliato da Dextra Rechtsschutz AG.
- 7.5. Se Dextra Rechtsschutz AG supporta e assiste l'assicurato in modo incondizionato, ciò non va inteso come attestazione di copertura.

- 7.6. Dextra Rechtsschutz AG non si assume alcuna responsabilità per consulenze per le quali non sussiste alcun obbligo giuridico, nella misura consentita dalla legge.
- 7.7. In caso di divergenze d'opinioni tra la persona assicurata e Dextra Rechtsschutz AG in merito alle misure da adottare, in particolare quando Dextra Rechtsschutz AG reputa vano l'intervento, la persona assicurata può richiedere, entro il termine di 14 giorni dalla ricezione di una motivazione scritta da parte di Dextra Rechtsschutz AG, una valutazione della questione tramite un arbitro giudiziario, designato di comune accordo e che non possa trovarsi in rapporto di fiducia con una delle parti.

E Assicurazione casco bicicletta

1 Somma assicurata

- 1.1. Le somme assicurate si evincono nella panoramica delle prestazioni.
- 1.2. In caso di danno viene detratta una franchigia ammontante al 10% del danno, minimo CHF 200.-.

2 Ambito di validità geografica

L'assicurazione è valida in tutti i paesi europei fino agli Urali nonché nei paesi del Mediterraneo e sulle isole del Mediterraneo.

3 Bicicletta assicurata

Assicurata è la bicicletta di proprietà e utilizzata della persona assicurata.

4 Eventi e prestazioni assicurati

- 4.1. In caso di infortunio o di una caduta durante l'uso della bicicletta assicurata conformemente alla cifra E 3, Allianz Assistance si assume i costi di riparazione o di sostituzione della bicicletta fino al valore corrente della bicicletta. È considerato valore corrente il valore al momento dell'acquisto meno un'ammortizzazione annua del 10%.
- 4.2. Nell'ambito delle spese di riparazione di cui alla cifra II E 4.1 Allianz Assistance si assume i costi degli interventi di riparazione fino a un massimo di CHF 200.-.
- 4.3. È esclusa un'indennità finanziaria in sostituzione dei costi di riparazione o di sostituzione.

5 Eventi e prestazioni non assicurate (ad integrazione del punto I 6)

- Non sono assicurati gli eventi causati nel modo seguente:
- in seguito allo stato della bicicletta non idoneo alla circolazione;
 - in seguito all'uso non autorizzato della bicicletta rispettivamente se il ciclista non è lo stipulante;
 - da vandalismo o appropriazione indebita (concerne solo il danno alla bicicletta assicurata);
 - da danni agli accessori della bicicletta assicurata e danni alla bicicletta assicurata, causato dagli accessori;
 - da danni da graffi e abrasioni rispettivamente danni "cosmetici", che non influiscono sull'idoneità alla circolazione della bicicletta.

6 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 4)

- 6.1. L'entità del danno deve essere supportata da prove. In mancanza, Allianz Assistance potrà ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.
- 6.2. Per poter usufruire delle prestazioni di Allianz Assistance, al verificarsi dell'evento assicurato la persona assicurata è tenuta a documentare con fotografie i danni causati e a comunicare immediatamente le prove dei danni causati per iscritto il sinistro all'Allianz Assistance.
- 6.3. In caso di sinistro è necessario presentare ad Allianz Assistance per iscritto i seguenti documenti (cfr. punto I 11):
- modulo per la segnalazione di sinistri Allianz Assistance;
 - numero di telaio della bicicletta;
 - quietanza / conferma d'acquisto della bicicletta;
 - ricevute / fatture delle spese assicurate, in originale.

Solo Visa LibertyCard Plus

F Spese d'annullamento durante il viaggio (interruzione del viaggio)

1 Somma assicurata

- Le somme assicurate si evincono nella panoramica delle prestazioni.
- 2 Eventi e prestazioni assicurati

Per potersi avvalere delle prestazioni Allianz Assistance, la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la centrale d'emergenza Allianz Assistance al verificarsi dell'evento assicurato e ottenere il suo consenso in merito a eventuali misure ovvero all'assunzione delle relative spese. La centrale d'emergenza Allianz Assistance è a disposizione 24 ore su 24 (le conversazioni con la centrale d'emergenza vengono registrate):

Telefono +41 44 283 33 76
Fax +41 44 283 33 33

- 2.1. Rientro in seguito all'interruzione del viaggio da parte di un accompagnatore o di un familiare
 Se un accompagnatore, vicino all'assicurato o un suo familiare viene rimpatriato al proprio domicilio o deve interrompere il viaggio in seguito ad un altro motivo assicurato e la persona assicurata dovesse proseguire il viaggio da sola, Allianz Assistance organizza e paga i costi supplementari per il rientro fuori programma della persona assicurata e/o del familiare assicurato (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica).
- 2.2. Viaggio di ritorno anticipato in seguito a malattia, incidente o decesso di una persona vicina all'assicurato che non partecipa al viaggio o del sostituto sul posto di lavoro
 Quando una persona vicina che non partecipa al viaggio o il sostituto sul posto di lavoro si ammala gravemente (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata), ha avuto un incidente grave o muore, la Allianz Assistance organizza e paga le spese supplementari del viaggio di ritorno fuori programma (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica) della persona assicurata fino alla sua residenza permanente.
- 2.3. Viaggio di ritorno anticipato in seguito ad altri motivi importanti
 Se i beni presso il domicilio della persona assicurata vengono gravemente pregiudicati in seguito a furto o danni causati da incendio, acqua o fenomeni naturali, Allianz Assistance organizza il rientro fuori programma della persona assicurata al proprio domicilio e paga i costi supplementari per lo stesso (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica).
- 2.4. Viaggio di ritorno temporaneo
 Allianz Assistance organizza e paga, per i medesimi motivi espressi ai punti II F 2.2 e II F 2.3, anche un rientro temporaneo a domicilio (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica) per una persona assicurata (andata e ritorno). Le spese sostenute per la parte di viaggio non utilizzata non vengono rimborsate.
- 2.5. Viaggio di ritorno o ritardata continuazione del viaggio a causa della quarantena
 Se la persona assicurata o un compagno di viaggio viene messo in quarantena durante il viaggio per ordine o altra richiesta del governo o di un'autorità pubblica in base al sospetto che la persona assicurata o il compagno di viaggio sia stato esposto a una malattia contagiosa (inclusa una malattia epidemica o pandemica), Allianz Assistance organizza e paga le spese supplementari per il viaggio di ritorno fuori programma o per la ritardata continuazione del viaggio (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica) per la persona assicurata o il compagno di viaggio assicurato. È esclusa una quarantena che si applica in generale o estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie.
- 2.6. Rifiuto del trasporto durante il viaggio o il viaggio di ritorno o rifiuto dell'ingresso nel territorio in caso di sospetta malattia
 Se alla persona assicurata o un compagno di viaggio durante il viaggio viene negato il trasporto o l'ingresso nel territorio in caso di sospetto che la persona assicurata o un compagno di viaggio sia affetto da una malattia contagiosa (inclusa una malattia epidemica o pandemica), Allianz Assistance organizza e paga le spese supplementari per il viaggio di ritorno fuori programma o per la ritardata continuazione del viaggio (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica) per la persona assicurata o il compagno di viaggio assicurato.
- 2.7. Viaggio di ritorno in seguito a disordini, attacchi terroristici, catastrofi naturali o scioperi
 Se disordini, attacchi terroristici, catastrofi naturali o scioperi presso il luogo di destinazione del viaggio impediscono in modo provabile il proseguimento del viaggio o mettono concretamente in pericolo la vita e i beni della persona assicurata, Allianz Assistance organizza e paga i costi supplementari per il rientro fuori programma della persona assicurata (biglietto ferroviario di 1ª classe, biglietto aereo in classe economica).

- 2.8. Viaggio di ritorno per mancanza del mezzo di trasporto
Qualora il mezzo di trasporto pubblico prenotato o utilizzato per il viaggio venisse a mancare in seguito a guasto o incidente e, di conseguenza, la prosecuzione del viaggio non fosse garantita secondo i programmi, Allianz Assistance organizza e paga il viaggio di ritorno extra o il proseguimento ritardato del viaggio della persona assicurata. Ritardi o deviazioni effettuate dal mezzo di trasporto pubblico prenotato o utilizzato non sono considerati come mancanza dello stesso. Non sussiste alcuna pretesa in caso di guasto o incidente di veicoli privati guidati dall'assicurato per l'attuazione del viaggio o da lui utilizzati come passeggero.
- 2.9. In caso di furto di documenti personali (passaporto, carta d'identità, biglietti di viaggio e buoni alloggio) che rendono temporaneamente impossibile il proseguimento del viaggio o il ritorno in Svizzera, Allianz Assistance si assume le spese supplementari del soggiorno (hotel, spese di trasporto locale, spese supplementari per il viaggio di ritorno) fino a un massimo di CHF 2'000.– per evento, a condizione che l'autorità di polizia competente venga immediatamente informata.
- 2.10. Rimborso delle spese di viaggio
- 2.10.1. Rimborso delle spese per la parte di viaggio non utilizzata
Se una persona assicurata deve interrompere anticipatamente il viaggio a causa di un evento assicurato, Allianz Assistance rimborsa le spese per la parte di viaggio non utilizzata, in proporzione al prezzo del soggiorno assicurato. Il rimborso è limitato all'importo indicato nella polizza. Se la polizza non contiene una cifra, l'indennizzo è limitato alla cifra delle spese d'annullamento assicurate. Non viene riconosciuto alcun rimborso per le spese del viaggio di ritorno originariamente prenotato nonché per l'alloggio non utilizzato, originariamente prenotato se Allianz Assistance si assume le spese per l'alloggio sostitutivo.
- 2.10.2. Spese impreviste in caso di rimpatrio, rientro fuori programma, interruzione del viaggio o rientro ritardato
Se si verificano delle spese impreviste in relazione ad un evento assicurato (taxi, telefono ecc.), Allianz Assistance sostiene tali spese extra complessivamente sino a CHF 750.– per persona assicurata; in caso di una ulteriore limitazione del risarcimento per le spese telefoniche sino a un massimo di CHF 200.– nell'ambito di tale limite.

3 Eventi e prestazioni non assicurati (ad integrazione del punto I 6)

- 3.1. Quando la centrale di emergenza Allianz Assistance non ha preventivamente dato il proprio consenso alle prestazioni.
- 3.2. Quando l'agenzia di viaggio non sia in grado di fornire, parzialmente o interamente, le prestazioni contrattuali, disdica il viaggio o dovesse disdirlo o interromperlo in seguito a circostanze concrete e sia tenuta a rimborsare le prestazioni non fornite e/o a sostenere le spese di rientro secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge. Tali circostanze concrete che prevedono la disdetta o l'interruzione del viaggio si verificano tra l'altro, quando il Dipartimento federale degli affari esteri sconsiglia viaggi nella zona interessata.
- 3.3. Se la persona assicurata ha intrapreso il viaggio contro le raccomandazioni del governo del paese di residenza in relazione a un'epidemia/pandemia o contro le raccomandazioni delle autorità locali emessi nella destinazione del viaggio.
- 3.4. Le spese per le cure ambulatoriali o di degenza.
- 3.5. Spese per vitto e alloggio, incidente sul lavoro e altri danni patrimoniali.

4 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 4)

- 4.1. Per potersi avvalere delle prestazioni Allianz Assistance, la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la centrale d'emergenza Allianz Assistance al verificarsi dell'evento assicurato e ottenere il suo consenso in merito a eventuali misure di assistenza ovvero all'assunzione delle relative spese (cfr. punto II F 2).
- 4.2. In caso di sinistro devono essere presentati ad Allianz Assistance per iscritto i seguenti documenti (cfr. punto I 11):
- modulo per la segnalazione di sinistri Allianz Assistance;
 - conferma di prenotazione;
 - documenti o certificati ufficiali che attestano il verificarsi del sinistro (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi, certificato del datore di lavoro, rapporto di polizia ecc.);
 - ricevute per spese impreviste/supplementari.

G Assistenza

1 Somma assicurata

Le somme assicurate si evincono nella panoramica delle prestazioni.

2 Eventi e prestazioni assicurate

Per potersi avvalere delle prestazioni Allianz Assistance, la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la centrale d'emergenza Allianz Assistance al verificarsi dell'evento assicurato e ottenere il suo consenso in merito a eventuali misure di assistenza ovvero all'assunzione delle relative spese. La centrale d'emergenza Allianz Assistance è a disposizione 24 ore su 24 (le conversazioni con la centrale d'emergenza vengono registrate):

Telefono +41 44 283 33 76
Fax +41 44 283 33 33

Per le prestazioni sanitarie, solo i medici di Allianz Assistance decidono in merito al tipo e al momento del provvedimento da adottare.

- 2.1. Assistenza prestazioni assicurative
- 2.1.1. Trasporto all'ospedale idoneo più vicino
Se durante il viaggio la persona assicurata si ammala gravemente (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata) o ha avuto un incidente grave, oppure se sopravviene un peggioramento inatteso di una malattia cronica confermato da un certificato medico, Allianz Assistance, a fronte della relativa diagnosi medica, organizza e paga il trasporto all'ospedale più vicino e idoneo per le cure necessarie.
- 2.1.2. Rimpatrio con assistenza medica presso un ospedale del luogo di residenza
Se necessario dal punto di vista medico, Allianz Assistance organizza e paga, in presenza dei medesimi presupposti espressi al punto II G 2.1.1, il rimpatrio con assistenza medica in un ospedale idoneo alle cure presso il luogo di residenza della persona assicurata.
- 2.1.3. Rimpatrio a domicilio senza assistenza medica
Sulla base di un opportuno referto medico e in presenza dei presupposti espressi al punto II G 2.1.1, Allianz Assistance organizza e paga il rimpatrio al domicilio della persona assicurata senza assistenza da parte di personale medico.
- 2.1.4. Assistenza a figli minorenni partecipanti al viaggio
Se entrambi i genitori o l'unico genitore partecipante al viaggio devono essere rimpatriati al domicilio, Allianz Assistance organizza e paga anche l'assistenza dei figli minori che dovrebbero proseguire il viaggio o rientrare da soli, nonché le spese per il viaggio di andata e ritorno di una persona che li assiste (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica).
- 2.1.5. Rimpatrio in caso di decesso
Se una persona assicurata muore, Allianz Assistance si assume i costi della cremazione fuori dallo Stato di residenza o le spese supplementari per l'adempimento del trasporto internazionale sul trasporto di salme (prescrizioni minime come bara o rivestimento di zinco) come pure il ritorno della bara o dell'urna all'ultimo domicilio della persona assicurata. Anche lo smaltimento della bara di zinco è coperto.
- 2.2. Viaggio di visita
Se la persona assicurata deve essere ricoverata in ospedale all'estero per oltre sette giorni, Allianz Assistance organizza e paga un viaggio di visita al malato per al massimo due persone vicine (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica, albergo di classe media) fino ad un massimo di CHF 5'000.–.
- 2.3. Prestazioni di servizi Assistance
Anticipo delle spese ospedaliere
Se la persona assicurata viene ricoverata o sottoposta a un trattamento medico presso un ospedale al di fuori del proprio paese di residenza, se necessario, Allianz Assistance paga un anticipo fino a CHF 5'000.– sui costi ospedalieri. La persona assicurata s'impegna a rimborsare a Allianz Assistance l'intero importo anticipato, incluse eventuali spese di trasferimento, entro 30 giorni dalla dimissione dall'ospedale, e comunque non oltre la data della fine del viaggio.
Al fine di ottenere un anticipo, la persona assicurata deve trasmettere il referto medico a Allianz Assistance.
- 2.4. Rimborso delle spese di viaggio

- 2.4.1. Rimborsamento delle spese per la parte di viaggio non utilizzata
Se una persona assicurata deve interrompere anticipatamente il viaggio a causa di un evento assicurato, Allianz Assistance rimborsa le spese per la parte di viaggio non utilizzata, in proporzione al prezzo del soggiorno assicurato. Il rimborso è limitato all'importo indicato nella polizza. Se la polizza non contiene una cifra, l'indennizzo è limitato alla cifra delle spese d'annullamento assicurate. Non viene riconosciuto alcun rimborso per le spese del viaggio di ritorno originariamente prenotato nonché per l'alloggio non utilizzato, originariamente prenotato se Allianz Assistance si assume le spese per l'alloggio sostitutivo.
- 2.4.2. Spese impreviste in caso di rimpatrio, rientro fuori programma, interruzione del viaggio o rientro ritardato
Se si verificano delle spese impreviste in relazione ad un evento assicurato (taxi, telefono ecc.), Allianz Assistance sostiene tali spese extra complessivamente sino a CHF 750.– per persona assicurata; in caso di una ulteriore limitazione del risarcimento per le spese telefoniche sino a un massimo di CHF 200.– nell'ambito di tale limite.

3 Eventi e prestazioni non assicurati (ad integrazione del punto I 6)

- 3.1. Quando la centrale di emergenza Allianz Assistance non ha preventivamente dato il proprio consenso alle prestazioni.
- 3.2. Quando l'agenzia di viaggio non sia in grado di fornire, parzialmente o interamente, le prestazioni contrattuali, disdice il viaggio o dovesse disdirlo o interromperlo in seguito a circostanze concrete e sia tenuta a rimborsare le prestazioni non fornite e/o a sostenere le spese di rientro secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge. Tali circostanze concrete che prevedono la disdetta o l'interruzione del viaggio si verificano tra l'altro, quando il Dipartimento federale degli affari esteri sconsiglia viaggi nella zona interessata.
- 3.3. Se la persona assicurata ha intrapreso il viaggio contro le raccomandazioni del governo del paese di residenza in relazione a un'epidemia/pandemia o contro le raccomandazioni delle autorità locali emessi nella destinazione del viaggio.
- 3.4. Le spese per le cure ambulatoriali o di degenza.
- 3.5. Spese per vitto e alloggio, incidente sul lavoro e altri danni patrimoniali.

4 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 4)

- 4.1. Per potersi avvalere delle prestazioni Allianz Assistance, la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la centrale d'emergenza Allianz Assistance al verificarsi dell'evento assicurato e ottenere il suo consenso in merito a eventuali misure di assistenza ovvero all'assunzione delle relative spese (cfr. punto II G 2):
- 4.2. In caso di sinistro devono essere presentati ad Allianz Assistance per iscritto i seguenti documenti (cfr. punto I 11):
- Modulo per la segnalazione di sinistri Allianz Assistance;
 - Conferma di prenotazione;
 - Documenti ovvero certificati ufficiali che attestano il verificarsi del sinistro (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi);
 - Ricevute per spese impreviste/spese extra.

H Comfort di viaggio (ritardo del viaggio)

1 Somma assicurata

Le somme assicurate si evincono nella panoramica delle prestazioni.

2 Eventi e prestazioni assicurati

Se un viaggio prenotato dalla persona assicurata viene annullato poco prima della partenza o se si verifica un ritardo della partenza di almeno 3 ore Allianz Assistance si assume le spese aggiuntive (spese d'hotel, costi per la modifica della prenotazione, spese telefoniche) sostenute dalla persona assicurata per la prosecuzione del viaggio. In caso di ritardo nella consegna del bagaglio superiore alle 11 ore, Allianz Assistance indennizzerà anche, nell'ambito della somma assicurata concordata, le spese per l'acquisto degli indumenti e degli articoli igienici necessari.

3 Eventi non assicurati (ad integrazione del punto I 6: Eventi e prestazioni non assicurati)

- 3.1. Quando la persona assicurata è responsabile del ritardo.
- 3.2. Annullamenti e ritardi del viaggio riconducibili a eventi meteorologici o ad altre cause naturali.
- 3.3. Quando il vettore trasporto non fornisce, parzialmente o interamente, le prestazioni contrattuali, disdice il viaggio o lo deve disdire o interrom-

pere in seguito a circostanze concrete ed è tenuto a rimborsare le prestazioni non fornite e/o a sostenere le spese di rientro secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge.

4 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 4)

- 4.1. Per potersi avvalere delle prestazioni Allianz Assistance, la persona assicurata o avente diritto è tenuta, a notificare per iscritto ad Allianz Assistance l'evento o il sinistro assicurato.
- 4.2. In caso di sinistro devono essere presentati ad Allianz Assistance per iscritto i seguenti documenti (cfr. punto I 11):
- conferma di prenotazione;
 - certificato comprovante il ritardo del vettore aereo incl. indicazione della conferma d'annullamento o del ritardo, così come la durata del ritardo e qualsiasi compensazione ricevuta;
 - ricevute per le spese extra.

J Private Medical (costi di sanità)

1 Somma assicurata

Le somme assicurate si evincono nella panoramica delle prestazioni.

2 Persone assicurate

L'assicurazione copre le persone secondo la clausola I 1 fino all'età di 81 anni.

3 Ambito di validità temporale e geografica

- 3.1. L'assicurazione vale per i viaggi in tutto il mondo, ad eccezione della Svizzera, del Principato del Liechtenstein e ove diverso dello Stato in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio.
- 3.2. Le spese sostenute all'estero per cure mediche e ospedaliere saranno rimborsate fino a 90 giorni oltre la durata concordata della polizza assicurativa, sempre che la malattia o l'infortunio siano insorti durante il periodo assicurativo.

4 Prestazioni assicurati

Allianz Assistance eroga prestazioni come assicurazioni integrative alle Assicurazioni sociali di legge della Svizzera (assicurazione malattia, assicurazione contro gli infortuni ecc.) ed eventuali assicurazioni complementari per ricoveri ospedalieri e spese di cura ambulatoriali d'emergenza non coperte integralmente dalle assicurazioni di legge.

- 4.1. In caso di infortunio o malattia per cui è indicato un intervento sanitario d'emergenza, Allianz Assistance sostiene le spese d'emergenza per le seguenti prestazioni mediche nel rispettivo Paese di soggiorno, purché l'intervento sanitario d'emergenza sia prescritto da un medico o da un dentista abilitato ovvero da una persona munita della relativa autorizzazione:

- spese di cura, medicinali inclusi;
- ricovero in ospedale;
- trattamento da parte di chiropratici riconosciuti dallo stato;
- noleggio di apparecchiature medicali;
- in caso di infortunio, primo acquisto di protesi, occhiali, apparecchi acustici ecc.;
- riparazione o sostituzione di apparecchiature medicali danneggiate a seguito di un infortunio che richiede un trattamento medico;
- Trasporto al più vicino ospedale idoneo alla cura;
- Cure dentistiche dovute ad infortunio fino a max. CHF 1'000.–.

- 4.2. Premettendo che i medici abbiano rilasciato la loro esplicita approvazione alla centrale di emergenza Allianz Assistance, Allianz Assistance si assume i costi di cura d'emergenza anche in caso di ricovero stazionario nel reparto privato. L'approvazione per la cura nel reparto privato deve essere richiesta in ogni caso alla centrale d'emergenza Allianz Assistance (i colloqui con la centrale d'emergenza vengono registrati):

Telefono +41 44 283 33 76
Fax +41 44 283 33 33

- 4.3. Limitazione delle prestazioni ed esclusione delle prestazioni.
- 4.3.1. In caso di mancanza di un'assicurazione malattia e/o infortunio svizzera, Allianz Assistance indennizza il 50 % della differenza tra i costi totali dimostrati dell'ospedale e della cura in ambulatorio e dell'assunzione delle spese dalla parte obbligatoria di una cassa malattie o assicurazione infortuni svizzera (tuttavia sino a concorrenza della somma assicurata). Le prestazioni vengono erogate solo se le spese sono insorte per malattia e infortunio. In questo caso non si forniscono prestazioni più ampie.

- 4.3.2. In caso di infortunio o di malattia, Allianz Assistance si assume i costi della cura d'emergenza nel reparto privato esclusivamente fino al momento in cui, secondo l'imprescindibile parere dei medici della centrale

- d'emergenza Allianz Assistance, diviene possibile il rimpatrio rispettivamente il viaggio di ritorno della persona assicurata.
- 4.3.3. Senza una previa approvazione esplicita dei medici della centrale d'emergenza Allianz Assistance non sussiste un diritto a prestazioni concernenti l'assunzione rispettivamente il rimborso dei costi di cura nel reparto privato.
- 4.3.4. L'autorizzazione alla cura nel reparto privato conforme alla cifra II 4.2 è rilasciata rispettivamente negata a proprio discernimento dai medici della centrale d'emergenza Allianz Assistance, in considerazione delle condizioni mediche locali del rispettivo paese di soggiorno o dell'esigibilità della cura alla quale la persona assicurata deve sottoporsi. Se la persona assicurata si fa curare in un reparto privato senza l'approvazione dei medici della centrale d'emergenza Allianz Assistance, rispettivamente con la loro esplicita assegnazione ad un reparto privato, questo avviene sotto responsabilità unica e a spese della persona assicurata.

5 Eventi assicurati

Infortunati e malattie (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata) per cui è necessario ricorrere a un intervento medico d'emergenza.

6 Eventi e prestazioni non assicurati (ad integrazione del punto I 6)

- 6.1. Infortuni e malattie già presenti alla stipula dell'assicurazione, nonché rispettivi postumi, complicazioni, peggioramenti o ricadute, in particolare malattie croniche o recidive, a prescindere dal fatto che la persona assicurata ne fosse già a conoscenza alla stipula dell'assicurazione o meno.
- 6.2. Infortuni e malattie che si verificano durante un viaggio intrapreso in contrasto con le raccomandazioni emanate in relazione a un'epidemia/pandemia dal governo del paese d'origine della persona assicurata o in contrasto con le raccomandazioni delle autorità locali della destinazione del viaggio.
- 6.3. Consulto e trattamenti di malattie dentarie e mascellari.
- 6.4. Consulto e trattamenti di stati di affaticamento ed esaurimento, nonché malattie nervose e psichiche.
- 6.5. Consulto e trattamenti di malattie oncologiche, incluse visite di controllo.
- 6.6. Visite di controllo ginecologiche, pediatriche o generali (check-up).
- 6.7. Medicinali profilattici, sonniferi, tranquillanti, vitamine, farmaci omeopatici, vaccinazioni, farmacie da viaggio, anfetamine, ormoni e medicinali per l'abbassamento del colesterolo.
- 6.8. Gravidanza, aborto e parto nonché relative complicanze e conseguenze di misure anticoncezionali e di interruzione della gravidanza.
- 6.9. Infortuni alla guida di un motoveicolo, per la cui conduzione la persona assicurata non dispone dei documenti di legge necessari.
- 6.10. Infortuni durante l'esercizio di un'attività professionale artigianale.
- 6.11. Infortuni occorsi lanciandosi con il paracadute o pilotando aerei e apparecchi volanti.
- 6.12. Massaggi, trattamenti effettuati nei centri benessere e chirurgia estetica.
- 6.13. Infortuni durante il servizio militare.
- 6.14. La franchigia (risp. franchigie) delle Assicurazioni sociali di legge (assicurazione malattie, assicurazione contro gli infortuni ecc.) e di eventuali assicurazioni integrative.

7 Garanzia di pagamento delle spese

- 7.1. Allianz Assistance fornisce la garanzia di pagamento delle spese nell'ambito della presente assicurazione e ad integrazione delle Assicurazioni sociali di legge (assicurazione malattie, assicurazione contro gli infortuni ecc. e assicurazioni analoghe del Paese in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio principale o assicurazione malattie principale) ed eventuali assicurazioni complementari per tutti i ricoveri ospedalieri. La persona assicurata rimane debitrice nei confronti di chi eroga le prestazioni (medico, ecc.) per tutti i trattamenti ambulatoriali avuti sul posto.
- 7.2. In ogni caso la garanzia di pagamento delle spese deve essere richiesta telefonicamente alla centrale di emergenza Allianz Assistance (le conversazioni con la centrale di emergenza vengono registrate):

Telefono +41 44 283 33 76
Fax +41 44 283 33 33

8 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 4)

- 8.1. Su richiesta di Allianz Assistance, la persona assicurata è tenuta a sottoporsi in qualsiasi momento ad una visita medica da parte del medico della Società.
- 8.2. Per potersi avvalere delle prestazioni Allianz Assistance, la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la centrale d'emergenza Allianz Assistance per iscritto al verificarsi dell'evento o sinistro assicurato.
- 8.3. In caso di sinistro devono essere presentati ad Allianz Assistance per iscritto i seguenti documenti (cfr. punto I 11):

- modulo per la segnalazione di sinistri Allianz Assistance;
- conferma di prenotazione;
- conteggio/decisione delle assicurazioni sociali di legge svizzere (assicurazione malattie, assicurazione contro gli infortuni) e di eventuali assicurazioni complementari;
- rapporto del medico/certificato medico dettagliato con diagnosi;
- fattura/e in merito a spese mediche e/o ospedaliere (incl. relative ricette).

K CDW Franchigia per auto a noleggio (incl. veicoli "Mobility")

1 Somma assicurata

Le somme assicurate si evincono nella panoramica delle prestazioni.

2 Ambito di validità temporale

La copertura assicurativa decorre dall'inizio del periodo di locazione riportato sul contratto di noleggio e termina alla fine della locazione ivi prevista, al più tardi con la restituzione del veicolo all'autonoleggio. La copertura assicurativa è valida per i sinistri verificatisi nel corso della durata contrattuale.

3 Veicolo assicurato

L'assicurazione si estende al veicolo noleggiato dalla persona assicurata durante un viaggio assicurato. I veicoli "Mobility" vengono considerati veicoli a noleggio. I taxi e i veicoli delle scuole guida non sono assicurati.

4 Prestazioni assicurative

- 4.1. La presente è un'assicurazione complementare per i veicoli noleggiati. In caso di sinistro, Allianz Assistance rimborsa all'assicurato la franchigia addebitata dal locatore (o da altra assicurazione).
- 4.2. L'entità della prestazione assicurativa dipende dalla franchigia di volta in volta applicata, e comunque è limitata alla somma assicurata massima.

5 Eventi assicurati

- 5.1. Viene assicurata la franchigia applicata in caso di danno al veicolo noleggiato o dovuto a furto del veicolo noleggiato durante il noleggio. La condizione preliminare per il risarcimento è data dall'evento coperto da altra assicurazione e dalla relativa franchigia.
- 5.2. Qualora il danno subito di cui al punto II K 5.1 non superasse l'ammontare della franchigia, Allianz Assistance coprirà il danno nella misura in cui si tratti di un evento assicurato.

6 Eventi non assicurati (ad integrazione del punto I 6)

- 6.1. Sinistri per cui l'assicurazione adempiente non prevede alcuna franchigia.
- 6.2. Sinistri dovuti a colpa grave del conducente.
- 6.3. Danni che sono stati causati dal conducente del veicolo in stato di ubriachezza (superamento del valore limite per mille previsto dalla legge del rispettivo Paese), sotto l'effetto di droghe o farmaci.
- 6.4. Sinistri dovuti a una violazione contrattuale nei confronti dell'autonoleggio.
- 6.5. Sinistri verificatisi su strade non pubbliche o non ufficiali.
- 6.6. Danni subiti da caravan e altri tipi di rimorchi.

7 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 4:)

- 7.1. Per potersi avvalere delle prestazioni Allianz Assistance, la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la centrale d'emergenza Allianz Assistance per iscritto al verificarsi dell'evento o sinistro assicurato.
- 7.2. In caso di sinistro devono essere presentati ad Allianz Assistance per iscritto i seguenti documenti (cfr. punto I 11):
- modulo per la segnalazione di sinistri Allianz Assistance;
 - contratto di locazione (con indicazione della franchigia);
 - rapporto danni dell'autonoleggio;
 - conteggio del danno dell'autonoleggio;
 - conteggio della carta di credito con indicazione del carico dei sinistri.

L Assicurazione furto bicicletta

- 1 Somma assicurata e ambito di validità
-
- 1.1. Le somme assicurate si evincono nella panoramica delle prestazioni.
- 1.2. In caso di danno, viene detratta una franchigia pari al 10% del valore d'acquisto della bicicletta assicurata, non inferiore a CHF 200.-.
- 2 Ambito di validità geografica
-
- 2.1. L'assicurazione è valida in tutti i paesi europei fino agli Urali e sulle loro isole del Mediterraneo.
- 3 Bicicletta assicurata
-
- 3.1. Assicurata è la bicicletta di proprietà e utilizzata della persona assicurata.
- 4 Eventi e prestazioni assicurati
-
- 4.1. In caso di furto e rapina (furto sotto minaccia o con uso della forza contro la persona assicurata) della bicicletta (cif. L 3.1) assicurata o di parti di essa, i costi vengono rimborsati o sostenuti da Allianz Assistance nell'ambito della copertura assicurativa calcolo del valore corrente della bicicletta per la sostituzione o l'acquisto di una bicicletta nuova. Per valore corrente s'intende il valore al momento dell'acquisto al netto di una detrazione annua lineare del 10% a partire da un anno dopo l'acquisto (ammortamento).
- 4.2. Escluso un indennizzo in denaro in luogo dei costi di sostituzione o acquisto dell'oggetto rubato assicurato.
- 5 Eventi e oggetti non assicurati (a integrazione del punto I 6: Eventi non assicurati)
-
- 5.1. Se non può essere dimostrato che la bicicletta assicurata, al momento del verificarsi dell'evento, non era protetta nei modi usuali tramite un lucchetto da bicicletta.
- 5.2. L'assicurazione non copre il furto dei componenti fissi della bicicletta per i quali non è possibile dimostrare che sono stati acquistati con la bicicletta.
- 5.3. L'assicurazione non copre il furto di parti mobili della bicicletta, del lucchetto, di oggetti o bagagli che siano stati lasciati accanto o sulla bicicletta.
- 5.4. Non è prevista alcuna copertura assicurativa per le batterie e gli elementi di comando delle biciclette elettriche.
- 6 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione del punto I 4)
-
- 6.1. Le cause, le circostanze e la portata dell'evento devono essere prontamente dichiarate dalla persona assicurata in modo dettagliato presso la stazione di polizia più vicina al luogo in cui è avvenuto il fatto.
- 6.2. L'ammontare della perdita deve essere supportato da prove. Se questo non è possibile, Allianz Assistance può ridurre o rifiutare le prestazioni.
- 6.3. Se la bicicletta rubata, per la quale Allianz Assistance ha già provveduto alla sostituzione, viene ritrovata, diventa di proprietà di Allianz Assistance. In caso contrario, la prestazione assicurativa erogata deve essere restituita a Allianz Assistance. In ogni caso, Allianz Assistance deve essere informata al riguardo.
- 6.4. Per poter usufruire delle prestazioni di Allianz Assistance, al verificarsi dell'evento assicurato la persona assicurata è tenuta a comunicare tempestivamente per iscritto il caso di sinistro all'Allianz Assistance.
- 6.5. In caso di sinistro devono essere presentati ad Allianz Assistance per iscritto i seguenti documenti (cfr. punto I 11):
- modulo per la segnalazione di sinistri Allianz Assistance;
 - numero di telaio della bicicletta;
 - ricevuta / conferma d'acquisto della bicicletta
 - ricevute / fatture delle spese supplementari assicurate.

III Disposizioni particolari per le singole componenti di servizio

Visa LibertyCard e Visa LibertyCard Plus

M Servizio blocco carte clienti

- 1 Prestazione di servizi
-
- In caso di rapina, furto, perdita e smarrimento di carte di pagamento personali e carte SIM permessi in Svizzera a nome della persona assicurata, la persona assicurata può richiedere assistenza. Allianz Assistance cercherà di bloccare tutte le carte indicate presso i relativi istituti (società emittente, banca, posta ecc.). Se il rispettivo istituto non effettua il blocco, Allianz Assistance informerà la persona assicurata comunicandole il numero telefonico dell'istituto in questione.
- 1.1. Per utilizzare le prestazioni del servizio di blocco carte di credito e carte clienti, la persona assicurata può telefonare o inviare un fax 24 ore su 24 ai seguenti numeri):
- Telefono** +41 44 283 33 76
Fax +41 44 283 33 33
- 2 Responsabilità
-

Allianz Assistance non risponde dei danni derivanti dalla mancata reperibilità dei rispettivi istituti, nonché dei danni patrimoniali derivanti dalla perdita di carte pagamento personali e carte SIM.

Solo Visa LibertyCard Plus

N Servizio di concierge

- 1 Prestazione di servizi
-
- 1.1. Sulla base di una chiamata telefonica, Allianz Assistance organizza, nei limiti del possibile, vari servizi di concierge quali per esempio informazioni sul traffico, informazioni su manifestazioni in corso, prenotazione di un ristorante o di un hotel, prenotazione di un veicolo a noleggio, ordinazione di fiori o di biglietti d'ingresso a manifestazioni. Allianz Assistance provvede alla prenotazione o all'ordinazione a nome della persona assicurata (committente) e indicando i dati della carta di credito di quest'ultima. Il conteggio avviene tra la persona assicurata e la società fornitrice delle prestazioni. Le prestazioni richieste vengono fornite da una società scelta da Allianz Assistance. Qualora ciò non fosse possibile, Allianz Assistance procura alla persona assicurata il numero di telefono di una relativa istituzione.
- 1.2. Qualora il trattamento di una richiesta superi le due ore di tempo, Allianz Assistance si riserva il diritto di chiudere la richiesta dopo aver informato la persona assicurata sullo stato del dossier.
- 1.3. Allianz Assistance non entra nel merito di richieste considerate illecite ai sensi della legislazione svizzera, nonché di richieste di concierge ritenute immorali o contrarie ai principi etici.
- 1.4. Allianz Assistance si riserva la facoltà di rifiutare qualsiasi richiesta di concierge ritenuta inappropriata, senza indicarne i motivi.
- 2 Costi
-
- I costi delle prestazioni utilizzate sono a carico della persona assicurata (cliente) e vengono fatturate ai prezzi applicati dalla società scelta da Allianz Assistance secondo il prezzario vigente. Tutte le prenotazioni fatte da Allianz Assistance sottostanno alle condizioni generali delle società messe in relazione da Allianz Assistance. La persona assicurata (committente) risponde direttamente nei confronti della società scelta da Allianz Assistance del pagamento di tutte le prestazioni alle quali ha fatto ricorso. La persona assicurata (committente) risponde di eventuali costi di annullamento o di mancata presentazione in relazione a prenotazioni fatte a suo nome.

Allianz Assistance declina ogni responsabilità per:

- Danni materiali e patrimoniali derivanti da un ritardo o da informazioni errate, nonché per prestazioni non conformi o difetti a oggetti acquistati di qualsiasi tipo
- Danni materiali e patrimoniali derivanti dall'impossibilità di mettersi in contatto con l'istituzione interessata
- La mancata esecuzione della prestazione ordinata o per perturbazioni nella fornitura delle prestazioni
- Danni causati da persone coinvolte nella fornitura delle prestazioni.

- 4.1. Per beneficiare del servizio di concierge, la persona assicurata può telefonare ai seguenti numeri):

Telefono +41 44 283 34 06